

MINISTERO DELLA CULTURA

Oggetto: Avviso di autorizzazione ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura.

Il sottoscritto avv. Nino Paolantonio (C.F. PLNNNI65P28C632O), difensore del **Comune di CALOPEZZATI** (P.I.: 01637150788), nel giudizio di appello proposto dal Ministero della Cultura innanzi al **Consiglio di Stato**, Sezione VI, iscritto al **n. di r.g. 4578/2023**, giudizio introdotto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione Seconda *quater*, del 1° marzo 2023, n. 3453, emessa su ricorso del Comune di Calopezzati per l'annullamento (i) del decreto a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453/2022, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e delle graduatorie sub allegati nn. 1, 2 (rispettivamente, Allegato 1: Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; Allegato 2: Graduatoria regione Calabria di merito delle proposte finanziabili) limitatamente al punteggio complessivo attribuito al progetto dell’intervento denominato “recupero e rigenerazione Centro storico di Calopezzati”, e sub allegato 3: Allegato 3: Graduatoria Regionale dei progetti ammessi a finanziamento limitatamente alla Regione Calabria, nella parte in cui non ammette a finanziamento il suindicato progetto dell’Amministrazione ricorrente, in ragione del punteggio ottenuto, per insufficienza della dotazione finanziaria disponibile; (ii) della nota, di contenuto sconosciuto, prot. n. 19447 del 6 giugno 2022 con la quale il Direttore dell’Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione; (iii) dei verbali, se esistenti e non noti, della Commissione di valutazione recanti gli “esiti delle attività della Commissione di valutazione”; (iv) occorrendo, dell’art. 8 dell’“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea –

NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito web del Ministero della Cultura, nella parte in cui elenca i criteri di valutazione delle proposte di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale; (v) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, se adottati, i provvedimenti di trasferimento delle risorse ai Comuni calabresi che hanno presentato i progetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria sub all. 3 al decreto n. 453/2022, **sentenza impugnata anche dal Comune di Calopezzati con appello incidentale,**

avvisa

che, con **ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 12 dicembre 2023, n. 10699**, è stato autorizzato ad integrare il contraddittorio "... con riferimento all'appello incidentale, nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo cui aspira il Comune di Calopezzati e che, quindi, potrebbero in astratto subire un nocumento dall'eventuale accoglimento dell'appello incidentale".

Ne consegue che codesto Ministero è tenuto a pubblicare il presente avviso con tutti gli allegati entro e non oltre il giorno **4 gennaio 2024**, ed a rilasciare al sottoscritto difensore l'attestazione della avvenuta pubblicazione del presente avviso sul proprio sito web, senza rimuoverlo sino alla conclusione del giudizio di appello, **potendosi in caso contrario ravvisare gli estremi della violazione di ordine legalmente dato.**

Segue il sunto dei motivi dell'appello incidentale.

Diritto

I

Con il primo motivo del ricorso introduttivo il Comune aveva censurato l'illogicità del punteggio complessivo attribuito deducendo la inattendibilità delle valutazioni della Commissione alla stregua di elementi conoscitivi che, all'evidenza – e come il Tar stesso confermerà – non avevano preso in adeguata considerazione la documentazione allegata al progetto, sia con riferimento al punteggio tecnico-discrezionale, sia con riguardo al punteggio vincolato.

Secondo il Tar il motivo sarebbe infondato poiché "... viene a risolversi in una *prospettazione del tutto soggettiva circa il "valore" che la commissione avrebbe dovuto attribuire al progetto dell'amministrazione ricorrente, sulla base però del solo punteggio finale e dunque senza tener conto delle valutazioni della medesima commissione per i singoli criteri. Si tratta, allora, di una censura ipotetica e formulata in modo generico (genericità peraltro spiegabile ove si ponga mente all'erroneo convincimento del*

Comune di non disporre, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, dei “subpunteggi attribuiti alle singole voci di ciascun ambito”, pag. 10 ric.; tali subpunteggi erano stati invece inviati all’ente locale con la nota del 20.7.2021, all.ti 2-10 e 12-9 res. dep. 5.10.22, e sono stati poi impugnati – tempestivamente, come si vedrà – con il primo ricorso per motivi aggiunti), come tale insuscettibile di fondare una pronuncia di accoglimento”.

Ad avviso del Comune questo capo di sentenza merita riforma poiché, se l’appellato non avesse impugnato la graduatoria, sarebbe decaduto dalla possibilità di farlo per inutile spirare del termine per l’impugnazione, restando irrilevante che il Comune si sia avveduto solo in un secondo momento della ricezione della scheda di valutazione recante i subpunteggi: nulla impedisce ad alcuno di proporre i motivi di ricorso a più riprese, salvi sempre il rispetto dei requisiti di forma e contenuto dell’atto impugnatorio ed il rispetto del termine decadenziale, che lo stesso Tribunale ha affermato non essere stato violato.

Del resto, affermare che il ricorso avverso una graduatoria potrebbe essere ed ipotetico solo perché il motivo concerne il punteggio complessivo, costituisce violazione dell’art. 113 Cost., che consente il ricorso contro gli atti amministrativi “sempre”, e senza alcun limite in ordine ai mezzi di impugnazione.

Inoltre, il Comune non ha affatto introdotto un motivo sul solo punteggio complessivo, ma ha analizzato e censurato quest’ultimo con riguardo ai singoli subcriteri, dimostrando che il punteggio totale non potesse essere ragionevolmente frutto di una corretta applicazione dei criteri e subcriteri, come si passa a ribadire in sede rescissoria.

Infine, il Comune ha censurato la genericità ed arbitrarietà dei subcriteri, che hanno attribuito al Ministero un ambito di discrezionalità tecnica sovrapponibile all’arbitrio mero, come il Tar ha riconosciuto in altra parte della sentenza, viziata, nel capo qui impugnato, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo state esaminate né qui né altrove le censure sui subcriteri.

Per questa ragione il Comune, alla stregua dei contenuti del progetto, diffusamente illustrate e documentate nel Format allegato alla domanda di finanziamento, ha potuto sin da subito censurare la illogicità e la irragionevolezza, oltre alla errata percezione dei fatti, delle valutazioni della Commissione, che ha attribuito al Comune di Calopezzati 64 punti complessivi anziché 76, secondo il ricalcolo prudenziale eseguito dal ricorrente e che si va ad illustrare di seguito.

1. Il criterio A.1 concerne la “Coerenza degli obiettivi in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati. Il criterio recita: “*Progetto che esplicita*

obiettivi coerenti con l'analisi del contesto e dei fabbisogni”, con valutazione tradotta in punteggi, sulla “capacità della strategia proposta di valorizzare le risorse presenti e colmare le debolezze rilevate”, sino ad un massimo di punti 3.

Per tale voce sarebbe frutto di errata percezione della realtà attribuire, senza motivazione, un punteggio inferiore al massimo (appunto, 3 punti) poiché la coerenza con il soddisfacimento del bisogno di azioni mirate alla animazione sociale ed economica è in perfetta linea con gli obiettivi enunziati così individuati: incrementare la quota di residenti stabili e transitori; attirare risorse a supporto delle fasce deboli e delle imprese che mancano di mano d'opera; rendere fruibile il capitale territoriale; incrementare la domanda per prodotti locali e il numero di piccole imprese con conseguente aumento degli occupati; creare offerta turistica con intercettazione di nuovi flussi; aumentare il valore immobiliare. Particolare rilievo presenta l'obiettivo di attrarre corsi universitari e iniziative nel campo artistico e della valorizzazione delle comunità energetiche le quali, con la presenza costante di nuovi residenti transitori in associazione a contenuti culturali, artistici e ambientali, consente di attivare processi di animazione sociale e di attrazione di residenti stabili con conseguenti benefici per l'attrattività turistica e l'allargamento della stagionalità.

Quanto sopra viene ulteriormente approfondito nelle schede di intervento. La strategia e le azioni che la attuano, con particolare riguardo alla rete delle collaborazioni con e tra partner altamente qualificati quali università, enti di formazione, Caritas, Forum terzo settore, curatori e collezionisti d'arte e associazioni locali, è senza dubbio idonea al massimo conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Il criterio A.2 concerne “Integrazione con altre strategie di sviluppo locale alle quali il Comune partecipa (o l'aggregazione dei Comuni)”; **il criterio, del tutto generico**, recita: “*Progetto che esplicita collegamenti con altre strategie di sviluppo locale alle quali il Comune partecipa*” e il metodo di apprezzamento, altrettanto generico, è quello di una “Valutazione tradotta in punteggi, sulla solidità e pertinenza della strategia proposta nel quadro delle più ampie strategie di sviluppo poste in essere dal Comune”.

Ad onta di quanto affermato, qui si è mossa censura non solo (v. *infra*) alla valutazione, ma alla **logicità del subcriterio**, fonte di giudizi arbitrari.

Comunque, il progetto del Comune eritava il punteggio massimo almeno di uno poiché la strategia è coerente e funzionale alla strategia adottata dalla aggregazione dei comuni di cui alla delibera di Consiglio 2 del 2022 e PAL sybaris.

3. Il criterio A.3 concerne la “*Capacità del Progetto locale di rigenerazione culturale*” e sociale di produrre effetti concreti nel contesto locale in termini di: occupazione (in particolare giovani e donne (massimo punti 4), contrasto dell’esodo demografico (massimo punti 4), partecipazione culturale (massimo punti 4) e presenze turistiche (massimo punti 4).

Il Comune di Calopezzati ritiene illegittima una attribuzione di punteggio inferiore al massimo per ciascuno dei 4 pur **generici** indicatori. Infatti, nella sezione A.3 del Format sono stati enunciati gli effetti occupazionali come segue “*Gli occupati diretti sono stimati in 6 ULA da assegnare alla gestione della ospitalità diffusa e a coordinamento delle iniziative di animazione del borgo. Le assunzioni saranno eseguite dal “gestore” del patrimonio immobiliare riqualificato da selezionare con procedura di evidenza pubblica. Il bando di assegnazione conterrà indicazioni per privilegiare l’impiego di donne e giovani. Per ciò che attiene i posti di lavoro indiretti si stimano: 10 ULA in ambito agricolo; 5 ULA nel settore tessile; 15 ULA per il settore turistico ed escursionistico; 15 ULA da autoimpiego tra attività di ristorazione, laboratori artigiani, artistici e piccoli esercizi commerciali; 15 ULA da autoimpiego per nuove attività nell’ambito della ospitalità del tipo B&B. Il totale delle ULA incrementative generate dagli investimenti di rigenerazione si stimano in totali 66 a tre anni dalla conclusione degli investimenti. Il contesto di progetto evidenzia altresì che la prevalenza dei soggetti coinvolti è composta da giovani e donne anche riconducibili alla componente dei “nuovi residenti”. Si tratta di un impatto notevole considerata la popolosità del borgo e il trend di spopolamento e invecchiamento dimostrato nel Format. Per tal motivo è irragionevole ed illogico non attribuire un adeguato punteggio.*

Quanto al subcriterio “*contrasto esodo demografico*”, oltre quanto indicato nella descrizione della strategia, si segnalano ulteriori azioni strategiche tra cui: - al criterio di valutazione C.1., presenza di accordi di collaborazione, dove alla lettera B), con riferimento alla scheda 3.7, si evidenzia l’obiettivo di attrazione di “nuova comunità” da avviare alla integrazione con rapidi e specializzati processi di formazione coerente con i fabbisogni di risorse umane da parte del territorio in collaborazione con la Parrocchia S.M. Assunta e la Caritas Diocesana di Rossano; - schede da 3.1 a 3.19 del Format dalle quali emerge che la strategia è finalizzata alla attrazione di nuove forme di residenza transitoria/temporanea a sua volta funzionale all’attivazione di residenza stabile. Detto obiettivo è stato altresì quantificato nella sezione A.3 del Format come segue: A 5 anni dalla chiusura investimenti si attendono 150 nuovi residenti stabili e circa 500 nuovi residenti temporanei. Per tale motivo l’apprezzamento di tali profili oggettivi non può ragionevolmente essere inferiore al massimo.

Sul subcriterio “partecipazione culturale” il progetto, nel soddisfare i requisiti di incremento della quota residenti temporanei e stabili, prevede la contestuale integrazione di questi mediante la compartecipazione ad attività culturali di varia tipologia che spaziano dalla formazione, alla ospitalità diffusa, alla valorizzazione delle tradizioni, alla produzione artistica, alla divulgazione e innovazione, al confronto delle culture. La componente culturale è insita nella strategia stessa (di sostenibilità culturale) e si esplica mediante azioni ben definite alle seguenti schede: 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18.

A tutti gli interventi di cui sopra partecipa la comunità locale al fine di attivare diffusione della cultura tra i residenti originari e a supporto dei processi di integrazione dei nuovi residenti stabili e transitori.

4. Il criterio A.4, **anch’esso formulato in modo del tutto generico**, si riferisce alla “*Capacità di identificazione dei fabbisogni del contesto imprenditoriale*”; l’indicatore è quello di un “*Progetto che descrive con chiarezza il contesto imprenditoriale locale collegato alla specifica strategia di rigenerazione culturale e sociale e ne identifica i suoi fabbisogni*”, da valutarsi sulla capacità di delineare gli ambiti imprenditoriali maggiormente collegati alla strategia di rigenerazione e che potranno costituire riferimento per l’apposita linea di incentivi. Anche in questo caso il progetto ha ben evidenziato il contesto imprenditoriale e altresì descritto i settori considerati prioritari per l’attuazione della strategia di “sostenibilità culturale”. In considerazione della specificità del contesto descritto e della stretta relazione con la strategia e i relativi obiettivi, anche per questa voce è logico e ragionevole riconoscere il punteggio massimo.

5. Il criterio A.5 concerne la qualità degli interventi proposti da valutarsi alla stregua di sei indicatori, ciascuno associabile ad un punteggio massimo di 4, e precisamente: Sinergia e integrazione tra interventi; Capacità degli interventi di generare inclusione e innovazione sociale; Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale; Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali - green deal; Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi; Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi.

Per tale criterio il ricorrente ritiene che una lettura approfondita e razionale del progetto avrebbe dovuto condurre la Commissione ad attribuire il punteggio di 21, per le seguenti ragioni.

Quanto al sub criterio “*sinergia e integrazione tra gli interventi*”, per la strategia, gli interventi e le relative azioni sono correttamente integrate in quanto alla enunciazione di

strategia di “sostenibilità culturale” seguono interventi di attrazione di nuova residenza; quanto al subcriterio “*capacità di generare innovazione e inclusione Sociale*”, la valorizzazione culturale nell’intervento contempla azioni co-partecipate di co-gestione, co-housing e di integrazione tra diverse culture mediante tecniche di ospitalità diffusa e di formazione di nuovi residenti transitori provenienti anche da fasce deboli quali rifugiati, esodati e così via.

Circa il sub criterio “*Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale*” il progetto, oltre a presentare innovazioni sul piano partecipativo della popolazione con un modello di ospitalità diffusa, è rafforzato da strumenti digitali aventi la prerogativa di fornire supporto alle funzioni di accoglienza, fruizione turistico-culturale del territorio e servizi a supporto dei residenti.

Circa il sub criterio “*Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (Green deal)*”, si osserva che tutti gli appalti di lavori per i recuperi immobiliari e di fornitura arredi e attrezzature richiedono il rispetto delle indicazioni sul Green Procurement. Da segnalare la manifestazione di interessi del Dipartimento di Ingegneria dell’ambiente dell’Università della Calabria che ha manifestato interesse a organizzare in seno al borgo corsi sul tema della transizione ecologica, tutela ambientale e recupero ecocompatibile del patrimonio architettonico, contribuendo a trasferire in seno al borgo importanti elementi culturali inerenti gli obiettivi ambientali.

Circa il sub criterio “*affidabilità dei progetti gestionali degli Interventi*” si sottolinea che, trattandosi di risorse da concedere in gestione a privati con bando pubblico, l’affidabilità dell’aggiudicatario e quindi della gestione va valutata sulla base del *curriculum* e della documentazione tecnico-amministrativa. Tra i requisiti del bando il Comune ha stabilito di richiedere l’accettazione di un disciplinare di gestione che stabilisce standard qualitativi, tipologia di destinazione d’uso, collaborazioni con le produzioni locali, riserve di disponibilità gratuite funzionali all’espletamento dei piani triennali di corsi, eventi, contest, attività di accoglienza e così via.

Per quanto attiene i restanti interventi, essi sono gestiti con la collaborazione di enti e istituzioni autorevoli oltre che con associazioni locali operanti in regime di volontariato, tutti con esperienza adeguata a garantire elevata affidabilità della gestione.

Quanto al subcriterio “*esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi*”, per come evidenziato nelle schede di intervento i costi di Recupero Primario dell’edificio sono stati valutati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Calabria con il Decreto Dirigenziale n. 10365 del 14/10/2021, il valore di acquisto degli immobili è stato stimato in base a quello

catastale. Il valore degli arredi è stato stimato con indagine di mercato di prodotti simili; la riqualificazione degli spazi pubblici è stata stimata utilizzando il prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Calabria. Per le attività formative i costi sono stati stimati tenendo conto delle diarie del corpo docente, dei costi per materiali di consumo, dell'affitto di allestimenti e di altre spese per servizi, considerata la locazione temporanea degli ambienti privati di cui al “Convento dei Riformati”, unico sito disponibile idoneo ad ospitare eventi e rappresentazioni in linea con gli obiettivi dei corsi. Per le iniziative divulgative, mostre, contest ed eventi, la stima dei costi è stata completa ed esaustiva così come evincibile dalle relative schede di intervento.

6. Quanto al criterio B, “*caratteristiche del contesto*”, di contenuto vincolato, il Comune merita 3 punti per il subcriterio del numero di beni culturali e paesaggistici vincolati avendo documentato: la ZSC dune di Camigliano, il castello Giannone già Sambiasi, l'area archeologica – villa romana.

Per il subcriterio “*Comune che fa parte di Associazioni o Reti per la valorizzazione territoriale formalmente riconosciute a livello regionale/nazionale/internazionale*” il ricorrente ha diritto ad un punto in quanto inserito nell'elenco dei borghi di interesse regionale di cui alla delibera di G.R. Calabria n.44 del 2011 “Centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione”.

Per il criterio B.2 “*Caratteristiche della fruizione culturale e turistica*” il Comune di Calopezzati ha diritto ad un punto in quanto il tasso di turisticità è maggiore della media regionale, ed a tre punti per il numero di servizi culturali non fruibili, che sono appunto tre (1 punto per ciascun servizio sino ad un massimo di tre).

Quanto al subcriterio “*Condizione di marginalità territoriale del Comune*”, gli indicatori segnalano le fattispecie da A a G delle statistiche utilizzate ai fini della L.158/2017 “piccoli comuni” (allegato al DPCM 23luglio 2021), assegnando un punto per ogni indicatore, se il valore esprime criticità. Il progetto del Comune di Calopezzati ha diritto a 6 punti poiché possiede gli indicatori A), B), D), E), F) e G).

7. Il criterio C concerne il “*Grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel Progetto*”. Il subcriterio “*Presenza di accordi di collaborazione già stipulati*” è declinato come “Presenza di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni già stipulati al momento di presentazione della domanda finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto con evidenza dei ruoli e degli impegni assunti dai partner coinvolti; Per ogni accordo stipulato vanno attribuiti 3 punti (sino a un massimo di 9 punti). Il progetto del Comune ricorrente merita il punteggio

massimo poiché in allegato sono stati prodotti gli accordi con l'Università della Calabria, la Caritas ed AR PROJECT.

Il subcriterio “Impegno alla stipula di accordi di collaborazione”, premia un “Impegno giuridicamente rilevante alla stipula di accordi di collaborazione pubblico-privato e di accordi tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi previsti dal Progetto”, attribuendo, per ogni accordo da stipularsi, 1 punto (sino a un massimo di 3 punti). Il progetto merita il punteggio massimo avendo il Comune documentato le manifestazioni di impegno del Dipartimento di Ingegneria ambientale della Università della Calabria, di uno degli Enti di formazione da selezionare tra i manifestanti interesse (di cui alla scheda 3.10 e relativi allegati al progetto) e del Forum terzo settore Ionio Pollino.

Il subcriterio “Adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse che non gravano sul presente Avviso” concerne le adesioni al Progetto di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori, i quali si impegnano, con effetti giuridici vincolanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto attraverso interventi di cofinanziamento o l'esecuzione di interventi sinergici e integrati a carico del partner pubblico o privato, attribuendo ad ogni lettera di adesione 1 punto (sino a un massimo di 3 punti). Il progetto documenta le adesioni della collezione Escher – Maurits S.r.l., di Baia di Borea – Associazione di Promozione sociale e di Borghi d'Europa. Questo motivo è stato sostanzialmente accolto per come riproposto nel primo atto di motivi aggiunti, a comprova della erroneità della sentenza impugnata.

8. Infine, il criterio D contempla il “*Programma attuativo procedurale e Cronoprogramma*”, sino ad un massimo di 10 punti; l'indicatore recita: “*Coerenza del cronoprogramma procedurale del Progetto e dei cronoprogrammi di spesa degli interventi*”; segnatamente, oggetto di valutazione è il Cronoprogramma procedurale del Progetto di rigenerazione culturale e dei Cronoprogrammi di spesa degli interventi, da valutarsi tenendo conto della chiarezza nell'indicazione dei processi attuativi da sviluppare e della coerenza dei cronoprogrammi dichiarati con le tempistiche previste, “*anche alla luce dei livelli della progettazione, dei pareri, autorizzazioni disponibili, ecc.*”.

Al riguardo, il cronoprogramma redatto secondo lo schema del Format evidenzia chiaramente che i lavori saranno eseguiti dal 20 febbraio 2023 al 30 settembre 2023 (7 mesi circa). Rileva altresì che le attività di progettazione vanno dall'8 settembre 2022 al 1°

gennaio 2023. Espletamento fasi progettazione e periodo lavori sono coerenti. Il cronoprogramma degli interventi considera nella fase di avvio le attività propedeutiche alla attuazione e per questo motivo ingloba periodi antecedenti la chiusura dei lavori. Tutte le attività vengono ultimate nei termini previsti dal PNRR. Con valutazione estremamente prudente, sulla base di standard medi di ragionevolezza ed attendibilità dell'analisi progettuale, il Comune ritiene che il progetto meriti, per tale voce, non meno di 7 punti.

II

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il Comune aveva lamentato che le valutazioni della Commissione non sono motivate in modo soddisfacente e congruo, soprattutto tenendo conto della complessità del progetto presentato.

La motivazione non può desumersi dal mero punteggio numerico poiché i criteri cui i subpunteggi si riferiscono sono del tutto generici: si è quindi impugnato *in parte qua* l'art. 8 dell'Avviso che quei criteri elenca.

La giurisprudenza afferma che nelle procedure concorsuali il solo punteggio numerico può essere sufficiente, in relazione agli elementi di valutazione della proposta, quando i criteri prefissati siano estremamente dettagliati, di modo che anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, risulta idoneo a dimostrare la logica e congruità del giudizio tecnico.

Nel caso in esame, oltre a fare difetto l'indicazione del punteggio minimo per gli indicatori associati ai criteri di valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, detti criteri sono privi di elementi di dettaglio sufficientemente specifico perché l'attribuzione dei punteggi e subpunteggi possa dirsi congruamente motivata.

Si pensi al criterio A.5: esso concerne la qualità degli interventi proposti da valutarsi alla stregua di sei indicatori, ciascuno associabile ad un punteggio massimo di 4, ma senza previsione di una soglia minima, e precisamente: Sinergia e integrazione tra interventi; Capacità degli interventi di generare inclusione e innovazione sociale; Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale; Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali - green deal; Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi; Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi.

Si tratta di ben 24 punti su 100 – quasi anche un quarto dell'intero punteggio disponibile – attribuibili, in assenza di una specifica motivazione, del tutto arbitrariamente in presenza di criteri che tali non sono, riducendosi viceversa a mere intitolazioni prive del minimo contenuto idoneo a predisporre una conoscibilità delle ragioni poste alla base di

una certa valutazione: con conseguente illegittimità dell'Avviso *in parte qua*, ove la Commissione non abbia essa proceduto – prima di conoscere la provenienza dei progetti – a dettagliare i generici criteri o ad accompagnare l'attribuzione dei punteggi con una pur sintetica ma esaustiva motivazione.

Il Tar ha respinto il motivo affermando che anch'esso sarebbe “... *formulato in via ipotetica, ad atti della procedura ancora non conosciuti (inclusi i verbali della commissione, dai quali eventualmente evincere l'avvenuta specificazione dei criteri prima della valutazione delle proposte ovvero la, pur sintetica, motivazione dei punteggi).*”

In ogni caso, i criteri dettati dall'art. 8 non sono di per sé illegittimi, recando chiare indicazioni sugli elementi da considerare, e sul peso da attribuirvi, nella valutazione dei progetti, di guisa che l'illegittimità cui la parte istante fa riferimento attiene piuttosto alle modalità applicative dei parametri in questione”.

Il ragionamento è errato poiché presuppone che la censura sia necessariamente indirizzata a censurare i singoli subpunteggi attribuiti, laddove, viceversa, l'effetto utile dell'accoglimento di questo motivo consiste nella caducazione di tutti gli atti a valle; inoltre, è evidente che se la Commissione avesse ulteriormente specificato i criteri, ciò dimostra la genericità degli stessi, ad ulteriore smentita della decisione impugnata.

Per la analitica censura dei subcriteri quanto a genericità ed arbitrarietà, foriere di un tasso di discrezionalità tecnica sconfinante nell'arbitrio puro, sia consentito rinviare al motivo che precede.

III

Il Tar passa quindi all'esame del secondo atto di motivi aggiunti, recante specifiche censure avverso i verbali della Commissione.

Si è dedotta l'illegittimità del verbale della riunione del 28 marzo 2022 per avere la Commissione deciso di affidare ai singoli componenti la “*prima istruzione di ogni proposta*”, dopo che la Segreteria tecnica avesse eseguito la “*valutazione di ammissibilità*”.

L'art. 7 dell'avviso in effetti prevede che “*Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 10 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero della Cultura, con il supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente Avviso*”.

Il verbale soggiunge che le decisioni della Commissione sarebbero state sempre assunte collegialmente: tuttavia, come confermano anche i verbali delle sedute successive, e

come si dirà *infra*, – è accaduto che la Commissione non abbia affatto valutato collegialmente i progetti.

In realtà, emerge chiaramente dalla sequenza delle operazioni come verbalizzate che la Commissione non ha eseguito la valutazione di tutte le proposte collegialmente.

Sul punto il Tar afferma che *“La commissione risulta avere effettivamente assunto le decisioni sull’organizzazione del lavoro”, ripartendo le “proposte ammissibili” in “pacchetti” sottoposti a ciascuno dei commissari “al fine del lavoro di prima istruzione”. Ma risulta anche che le “proposte istruite” siano state discusse “collegialmente”.*

“Ciò non lede il principio del collegio perfetto, dal momento che gli atti erano a disposizione di tutti i commissari e che ciascuno di loro avrebbe potuto sottoporre la “singola proposta” a specifiche discussioni e decisioni nel caso fosse emersa l’esigenza di “approfondimenti” (pag. 2 verbale 28.3.2022, ult. cpv., primo alin.)”.

Non risulta invece in alcun verbale che le proposte istruite siano state discusse collegialmente; né vale obiettare che i Commissari *“avrebbero potuto sottoporre la ‘singola proposta’ a specifiche discussioni”.*

Sarebbe come dire che in un concorso pubblico ciascun commissario esamina gli elaborati scritti dei candidati nelle materie di proprio gradimento (talora nella prassi accade), senza dividerne il contenuto in sede collegiale e sottoponendo allo scrutinio della Commissione nel suo *plenum*, se lo ritiene, solo singole parti di singoli elaborati: attività palesemente illegittima.

La Commissione viceversa ha solo preso atto dell’esame “istruttorio” eseguito individualmente da singoli Commissari, esame che la Commissione non può avere anche verificato collegialmente.

Infatti a p. 2 del verbale del 28.3.2022 si legge:

Le proposte ammissibili inviate al Presidente saranno da questi distribuite, al fine del lavoro di prima istruzione, ai cinque commissari (il Presidente opererà quindi anche come Commissario istruttore) secondo modalità “casuali” ma tenendo conto di criteri atti a garantire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e di possibili articolazioni delle proposte ammissibili in “pacchetti” in grado di agevolare il lavoro della Commissione nel suo complesso e di garantire il più possibile rigore nell’attività istruttoria e, insieme, massima celerità della fase istruttoria.

Non si comprende di quale attività istruttoria si parli.

Sembrerebbe che si tratti di una sorta di valutazione preliminare individuale – la distribuzione equa ai singoli Commissari di “pacchetti” di proposte – con il contraddittorio scopo di coniugare un rigoroso esame collegiale e la massima celerità nella fase istruttoria.

Tuttavia, se di prima valutazione si tratta – istruire significa svolgere un’attività conoscitiva essenziale ai fini della valutazione collegiale, censura che il Tar non ha preso in alcuna considerazione – è evidente che detta istruttoria sui contenuti va fatta collegialmente: altrimenti, ove un Commissario incorra in una omessa istruttoria su di uno o più progetti di cui al proprio “pacchetto”, affidatogli “equamente” dal Presidente, di tale deficit il *plenum* della Commissione non sarebbe mai consapevole, concorrendo nondimeno alla formazione del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La prova di tanto la fornisce la stessa Commissione, laddove chiarisce che essa avrebbe proceduto alla

- discussione collegiale sulle proposte istruite e del conseguente esame congiunto;

Quindi, la Commissione si autovincola ad una discussione collegiale delle proposte già istruite: sulla completezza istruttoria, pertanto, il *plenum* mai nulla ha saputo, perché ha deciso apertamente di non curarsene.

La valutazione vera e propria è stata svolta per “pacchetti” dai singoli Commissari, mentre il *plenum* ha solo “discusso” (*quid?*) su tali istruttorie individuali e probabilmente neppure quello); sarebbe come se in una procedura ad evidenza pubblica la valutazione istruttoria delle offerte fosse affidata a singoli Commissari.

IV

Con il secondo motivo aggiunto si è dedotto che i tempi medi dedicati alla valutazione di ciascun progetto nella seduta del 4.4.2022 – circa 40 – sono incompatibili con la possibilità di acquisire conoscenza e contezza dei contenuti dei progetti medesimi.

Secondo il Tar, *“Quanto al tempo medio, la censura si fonda su una prospettazione meramente ipotetica, non avendo la parte ricorrente dedotto (ma nemmeno ipotizzato) che la sua proposta fosse compresa nel novero dei menzionati 40 progetti o che i format riferibili a tali proposte avessero estensione analoga al proprio”*.

È irrilevante che la proposta del Comune fosse o meno compresa nei 40 progetti di cui sopra poiché la sbrigatività e la sostanziale omissione della valutazione collegiale dei progetti in tempi ragionevoli costituisce vizio di una fase autonoma della procedura, che il Comune ha interesse a far valere in quanto dal suo accoglimento deriva la caducazione di tutti gli atti a valle, con soddisfazione dell’interesse strumentale dell’appellato alla rinnovazione dell’intera procedura.

Quanto all’estensione dei progetti, la complessità delle proposte di tutti i candidati è implicita nella già illustrata griglia di criteri e sub-criteri, la cui osservanza presuppone

necessariamente, e logicamente, una elaborazione particolarmente impegnativa e non analizzabile certamente nel tempo medio di sei minuti.

Ciò chiarito, è importante notare che il Tar non rigetta il motivo sulla inadeguatezza del tempo medio, presupponendolo fondato.

Sicché, va ribadito che, come emerge dal verbale del 4 aprile 2022, dopo l'esplicita dichiarazione che è già stato avviato l'esame istruttorio (individuale) di una quarantina di progetti, si prende atto che per tale esame (sempre individuale) occorre un tempo da un minimo di 45 minuti ad un massimo di 60, e quindi di almeno 30 ore (45 minuti per 40 progetti sono 1.800 minuti che, divisi per 60 minuti, conducono appunto al risultato di 30 ore).

Se la Commissione avesse effettivamente svolto una valutazione collegiale dei circa 40 progetti individualmente istruiti – ma in realtà solo individualmente valutati – ciò significherebbe che, nella seduta del 4.4.2022 40 progetti sarebbero stati valutati collegialmente in circa 4 ore (dalle 9 alle 13), e quindi in 240 minuti, dedicando quindi alla valutazione collegiale di ciascun progetto ($240/40=$) 6 minuti circa.

Per costante giurisprudenza, nelle procedure concorsuali ad evidenza pubblica – cui la procedura in esame può essere ricondotta per metodologia – il tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, può invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati, e la parte non può pertanto limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).

Ebbene, appare manifestamente incongruo che la Commissione abbia potuto valutare 40 progetti dedicando a ciascuno di essi un tempo medio di 6 minuti, considerato che essa doveva utilizzare ed applicare i criteri di valutazione di cui all'art. 8 dell'avviso, numerosi e complessi, in quanto articolati in quattro ambiti comprensivi di un totale di 12 (dodici) subcriteri (come illustrato nel ricorso e nel primo atto di motivi aggiunti) da applicarsi a proposte estremamente complesse.

Il che conferma che la vera e propria valutazione è stata svolta in separata sede e da ogni Commissario *singulatim*, in violazione dei principi di collegialità e di rigorosa segretezza

della documentazione oggetto di procedura, e che la Commissione si è collegialmente limitata solo a prendere atto dei risultati presentati da ciascun singolo Commissario.

V

Con un ulteriore profilo di censura si è dedotto che, sempre nella seduta del 4.4.2022, peraltro a lavori già avviati, la Commissione ha illegittimamente integrato la griglia dei criteri di valutazione ad esame istruttorio avviato. Il Tar (punto 5.2 della sentenza ha accolto tale motivo, rinviandone l'esame congiuntamente a quello del terzo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, anch'esso accolto. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'omessa pronuncia del primo Giudice sul punto, si ribadisce quanto dedotto in primo grado.

Nella seduta del 4.4.2022 la Commissione ha introdotto i seguenti criteri nuovi a valutazione già avviata:

- previsione di realizzazione di “almeno 10 interventi di valorizzazione di siti culturali e turistici (art.6 comma 4 dell’Avviso): la Commissione, dopo discussione, ha rilevato come la rispondenza delle proposte a tale requisito dovrà essere considerata in modo importante nella valutazione di merito complessiva di ogni proposta in quanto la mancata rispondenza tende a influire sulla valutazione di molti criteri (in particolare quelli relativi alla coerenza della strategia;
- “affidabilità dei progetti gestionali degli interventi” (sotto criterio del criterio A.5) che si è esaminato in particolare in relazione alle modalità di valutazione di alcune forme di gestione degli interventi (per esempio il PSPP) indicate in vari proposte;
- “coerenza dei cronoprogrammi del Progetto e degli interventi” (criterio D.1) per cui la Commissione ha rilevato l’opportunità e l’esigenza di una sua interpretazione collegata, fra l’altro e in particolare, al sotto criterio del criterio A.5 di cui sopra;
- “esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi” (sotto criterio del criterio A.5) per cui la Commissione ha rilevato una tassonomia di risposte che emergono dalle proposte valutate: la Commissione ha concordato modalità di attribuzione del relativo punteggio

Ora, quanto alla coerenza dei cronoprogrammi del progetto e degli interventi, la Commissione decide di applicare questo criterio non secondo la metodologia imposta dalla griglia di cui all’art. 8 dell’avviso (“*Valutazione tradotta in punteggi, sulla chiarezza nell’indicazione dei processi attuativi da sviluppare e sulla coerenza dei cronoprogrammi dichiarati con le tempistiche previste, anche alla luce dei livelli della progettazione, dei pareri, autorizzazioni disponibili, ecc.*”), ma sulla base di una non meglio qualificata “*interpretazione collegata fra l’altro e in particolare, al sotto criterio A.5*”.

A cos’“*altro*” sarebbe collegata questa interpretazione, oltre che al sottocriterio A.5, la Commissione non dice.

Comunque, tale sottocriterio è articolato in 5 indicatori a sé stanti, che non hanno nulla a che fare con il diverso criterio della coerenza del cronoprogramma (“*Sinergia e*

integrazione tra interventi; Capacità degli interventi di generare inclusione e innovazione sociale; Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale; Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali -green deal; Affidabilità dei progetti gestionali degli interventi; Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi”).

Si tratta quindi della elaborazione di un nuovo criterio.

Ancora, la Commissione riferisce di avere individuato una “tassonomia di risposte” sull’indicatore “*Esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi*”, cosicché riferisce di avere “*concordato modalità di attribuzione del relativo punteggio*”: ma quali siano queste modalità non è dato sapere.

La Commissione ha quindi integrato i criteri di valutazione a lavori già avviati senza neppure esplicitarne i contenuti.

VI

Sempre nel secondo atto di motivi aggiunti si è dedotto che alla seduta del 12.4.2022 non ha preso parte il commissario designato dal Ministero della Cultura; l’organo collegiale ha nondimeno continuato a svolgere i propri lavori – tanto da effettuare un confronto sui lavori della settimana precedente, con valutazione di rilevanti profili, tra i quali le modalità applicative dei criteri relativi ai risultati attesi (in particolare occupazione ed effetti ambientali, vale a dire un criterio postumo), e da discutere di specifiche proposte necessitanti di esame più approfondito per la presenza di elementi di più complessa valutabilità – in violazione della regola del collegio perfetto.

Sul punto, il Tar afferma che “*La doglianża non è condivisibile, non avendo il ricorrente dedotto, né risultando dagli atti, che il suo progetto sia stato esaminato in quella seduta o abbia subito pregiudizi da decisioni assunte in quella sede (né risultando, più in generale, che siano state assunte determinazioni rilevanti sull’esito della procedura)*”.

Come già dedotto, il vizio in esame attiene al procedimento di selezione, nella specie inficiato da uno iato nella continuità dell’operato necessariamente collegiale della Commissione: vizio che si riverbera su tutti gli atti a valle sino a rendere illegittima la graduatoria impugnata, il che appaga l’interesse strumentale del Comune alla rinnovazione integrale della procedura; il pregiudizio lamentato, quindi, consiste nel fatto che alla graduatoria lesiva la Commissione è giunta stabilendo criteri – postumi, come si vedrà – e svolgendo attività valutativa senza rispettare la regola della perfetta collegialità.

Non ha quindi alcuna importanza se nella seduta in questione il progetto del Comune sia stato o meno valutato poiché si è in presenza di un vizio ad effetto caducante, così come quelli relativi alle precedenti sedute del 28 marzo e del 4 aprile 2022.

Ora, nel verbale della riunione del 12 aprile 2022 si dà atto che alla seduta non ha preso parte un Commissario, nella persona dell'arch. Rosaria Mencarelli, peraltro rappresentante dello stesso Ministero della Cultura.

Ciononostante i lavori sono proseguono e la Commissione “*si confronta*” sui lavori della precedente settimana, valutando, in assenza del Commissario Mencarelli, profili decisivi, tra i quali le “*modalità applicative dei criteri relativi ai risultati attesi (in particolare occupazione ed effetti ambientali)*” (cioè, di nuovo, un criterio postumo, che regola addirittura – ma non si sa come – i modi del decidere); un esercizio decisionale effettuato da un Collegio imperfetto.

Questa è, per dirla col Tar, una “determinazione rilevante per l'esito della procedura” poiché stabilisce il *quomodo* della valutazione tecnico-discrezionale da parte della Commissione.

Peggio, questo Collegio imperfetto ci dice:

La Commissione ha poi discusso di specifiche proposte che, a parere di tutti i commissari, necessitavano di esame più approfondito per la presenza di elementi di più complessa valutabilità.

Tuttavia, è illegittimo discutere di “specifiche proposte” per evidenziare l'esigenza di un'ulteriore attività valutativa se la Commissione manca di un componente necessario, poiché anche questa discussione è un esercizio di attività valutativa, che richiede la perfetta collegialità nella composizione dell'organo tecnico.

VII

Con riguardo al verbale della seduta del 2 maggio 2022 si dà atto che la Commissione non ha valutato alcun progetto:

Il confronto ha preso in esame diversi aspetti ma si è concentrato con maggiore approfondimento sugli elementi valutativi tratti dall'analisi delle proposte già oggetto di esame specifico nelle riunioni precedenti. In particolare:

- la struttura complessiva delle proposte e l'individuazione di fattispecie ricorrenti (proposte concentrate su interventi relativi ad opere pubbliche ovvero proposte articolate in una gamma ampia di tipologie di intervento) rilevandone problematiche e relative modalità di applicazione dei criteri previsti dall'Avviso;
- il criterio "affidabilità dei progetti gestionali degli interventi" di cui sono state esaminate le diverse declinazioni riportate nelle proposte valutate;
- il criterio "coerenza dei cronoprogrammi del Progetto e degli interventi" di cui si è rilevato, oltre al collegamento con il grado di affidabilità gestionale, anche la relazione con la struttura complessiva di ogni proposta e con le fasi procedurali da compiere relativamente all'attuazione di specifici interventi.

Si tratta di attività a contenuto generico, che continua ad implementare l'infinita griglia dei criteri, ma che non dà conto della benché minima valutazione collegiale non già dei progetti, come avrebbe dovuto essere, ma anche solo dei "contributi" istruttori dei singoli Commissari supportati dalle Segreterie tecniche (cfr. verbale del 4.4.2022, p. 2), il che viola l'art. 7 dell'avviso, secondo cui a dette Segreterie è demandato esclusivamente l'accertamento della ammissibilità della proposta, non anche il concorso ed il supporto tecnico in una valutazione già illegittima in quanto svolta da singoli Commissari al di fuori della assise plenaria.

Secondo il Tar, *"La censura è infondata, non risultando, per l'appunto, effettuata alcuna valutazione (per quanto riconosciuto dallo stesso Comune istante), né percependosi i profili di eventuale illegittimità correlati all'esame del progetto del ricorrente"*.

Il vizio non percepito dal primo Giudice sta proprio nell'assenza di attività valutativa, oltre che della ennesima introduzione di criteri nuovi, volti a "correggere il tiro" ed i contenuti di quelli precedentemente applicati, come si legge nel verbale. Su questo punto la sentenza è viziata da omessa pronuncia.

Inoltre, l'assenza di attività valutativa determina una illegittima cesura nel processo di valutazione da parte della Commissione, interrompendo il vincolo di concentrazione e di continuità dell'operato dell'organo tecnico, principi che, seppure di natura tendenziale, possono essere derogati solo da specifiche e motivate circostanze impedienti, nella specie insussistenti.

VIII

Con un ulteriore profilo di censura si è stigmatizzato che, dall'accostamento del verbale della seduta del 16 maggio 2022 – nel cui ambito la Commissione non ha svolto alcuna attività valutativa, nel corso della seduta svoltasi dalle 9.30 alle 10.30, limitandosi a

prendere atto dello stato dei lavori, presumibilmente svolto da altri – al verbale della seduta del 30 maggio 2022, dal quale emerge che la Commissione “*constata la conclusione della sua attività di valutazione*”, deriva che, se la Commissione constata, ossia accerta, ovvero prende atto che la propria attività valutativa si è, a quella data, già conclusa, tale conclusione si dev’essere realizzata, al più, nella seduta precedente.

Ma, come appena visto, non solo nella precedente seduta del 16 maggio 2022 la Commissione dà atto di non avere svolto valutazione alcuna, ma attesta altresì che, a quella data, residuano ancora progetti da valutare:

Nel seguito la Commissione si confronta sullo stato del lavoro e sui tempi prevedibili di suo completamento entro il termine del 31 maggio. Si rileva in particolare come negli ultimi 15 giorni la Commissione abbia portato avanti il lavoro di valutazione giungendo, per la maggioranza delle Regioni, ad un punto di avanzamento in linea con le scadenze che erano state stabilite.

La Commissione ha altresì preso atto del completamento della valutazione delle proposte per alcune Regioni (Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Molise) mentre per altre si è assai vicini al completamento.

Rimangono non in linea con tali scadenze solo alcune Regioni per le quali l’analisi di ammissibilità sta affrontando la maggioranza delle relative proposte proprio in questo periodo (in particolare è il caso della Regione Piemonte).

In previsione dell’imminente invio (in due fasi) da parte del RUP dell’ultima tornata di proposte ammissibili la Commissione ha concordato di organizzare i propri lavori:

- concentrando nei prossimi 10 giorni il lavoro comune per la valutazione delle proposte delle Regioni per le quali si è ancora relativamente distanti dal completamento dell’analisi delle proposte (in quanto non ancora pervenute alla Commissione);
- nell’immediato dando tuttavia priorità al completamento dell’esame delle proposte per le Regioni per cui risultano ancora da effettuare valutazioni di pochi progetti.

Ma allora, se al 16 maggio 2022 la Commissione doveva valutare proposte relative a Regioni “... *per le quali si è ancora relativamente distanti dal completamento delle analisi delle proposte (in quanto non ancora pervenute alla Commissione)*”, mentre il 30 maggio 2022 la stessa Commissione attesta di avere **già** terminato, a quella data, ogni attività valutativa, sfugge in quali giorni, dal 17 al 29 maggio 2022, la valutazione possa essere stata svolta; e comunque, **se questa attività anche è stata svolta non è stata verbalizzata**; e se non è stata verbalizzata tale valutazione – che ragionevolmente la Commissione, almeno nel suo *plenum*, non ha mai fatto – i provvedimenti impugnati sono tutti nulli, per le ragioni già ampiamente illustrate nel primo atto di motivi aggiunti; oltre ad emergere, in subordine, una vistosa confusione istruttoria ed una palese carenza motivazionale dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie e di assegnazione delle risorse.

Secondo il Tar, *“il motivo è infondato per le medesime ragioni innanzi esposte, non risultando cioè che il progetto del Comune ricorrente sia stato valutato nel periodo in questione o abbia subito pregiudizi da asserite “decisioni” assunte nel medesimo lasso temporale”*.

Il rilievo non ha senso: i verbali del 16.5.2022 e del 30.5.2022 attestano che in questo periodo alcuni progetti avrebbero dovuto essere valutati, ma non lo sono stati, perché di tale valutazione non v'è traccia nei verbali medesimi.

È quindi irrilevante se a quelle date il progetto del Comune fosse stato o meno valutato poiché dai verbali emerge la certezza privilegiata che la graduatoria è illegittima in quanto formata senza terminare la valutazione dei progetti, ancorché a tutti sia stato attribuito un punteggio.

Questo vizia l'intera graduatoria poiché non è dato sapere, ad esempio, se progetti che sopravanzano in graduatoria quello del Comune di Calopezzati erano ancora da valutare al 30 maggio 2022, e quindi se la Commissione abbia o meno attribuito punteggi “a casaccio” – il che configurerebbe un illecito assai grave – e, comunque, e di nuovo, la procedura si è conclusa quando l'istruttoria non era ancora esaurita, vizio che, se accertato, appaga da solo l'interesse strumentale del Comune alla caducazione intera della procedura.

Comunque, se vi è stata valutazione non vi è stata verbalizzazione, il che rende nulla la graduatoria; se invece non v'è stata valutazione, vale quanto appena detto.

IX

Il Tar passa quindi all'esame del primo atto di motivi aggiunti.

Afferma l'infondatezza del primo motivo. Con esso il Comune si era doluto che, con nota del 20.7.2022 – di trasmissione al Comune della scheda recante i subpunteggi attribuiti al progetto – il Ministero avesse così risposto all'istanza di riesame del punteggio globale avanzata dall'appellante incidentale: *“Quanto infine alla Vostra richiesta di riesame del procedimento relativo alla valutazione del punteggio attribuito al progetto presentato dal Comune istante, si rappresenta che non sussistono né sono stati forniti gli elementi per procedere all'accoglimento del richiesto riesame. In assenza di specifiche doglianze si conferma pertanto il punteggio attribuito dalla Commissione”*.

Si era così dedotto che il rigetto dell'istanza di riesame è illegittimo per motivazione erronea, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

L'istanza di riesame (all. 6) avanzata dal Comune di Calopezzati così si esprimeva: *“[considerato] che l'Amministrazione comunale a seguito della presa visione della graduatoria e sulla scorta di quanto argomentato provvedeva ad eseguire processo di autovalutazione tenuto conto dei criteri palesati da codesto spett.le MiC in seno all'Avviso pubblico e relativi allegati di cui all'oggetto - che dal processo di*

autovalutazione, di cui all'allegato A , consegue un punteggio di 78, determinato secondo le motivazioni accluse allo stesso, anziché di 64 - Che la scrivente amministrazione non comprende la ratio adottata da codesto spett.le MiC nel valutare i contenuti della proposta descrittiva generante il punteggio di 64, con ben 14 di scarto rispetto agli esiti dell'autovalutazione”.

Il c.d. documento di autovalutazione, contrariamente a quanto assume il Ministero, elenca, per 14 pagine, le ragioni alla cui stregua il Comune riteneva e ritiene che i punteggi assegnati siano frutto di errore obiettivo perché inattendibili, illogici ed irragionevoli.

Non è quindi vero che il Comune non abbia allegato elementi a sostegno della propria richiesta di rivalutazione del progetto. È vero invece che il Ministero è incorso in difetto di istruttoria, per avere disatteso la richiesta di revisione dei singoli punteggi con travisamento dei fatti, avendo negato l'esistenza di un fatto vero (l'allegazione di quegli argomenti), e per incongrua motivazione, poiché si giustifica il rinnovato diniego alla stregua di una errata rappresentazione della realtà, senza quindi fornire alcuna giustificazione del rigetto dell'istanza di revisione.

A fronte di tale censura il Tar da un lato certifica l'illegittimità del rigetto, ma dall'altro qualifica erroneamente la nota stessa, come se si trattasse di una c.d. “lettera di cortesia” con la quale il Ministero abbia rilevato di non essere tenuto a rispondere all'istanza del Comune: *“in disparte l'erroneità in fatto della motivazione adottata dal Ministero (il riferimento è all'affermazione secondo cui mancherebbero “specifiche doglianze”: “non sussistono né sono stati forniti gli elementi per procedere all'accoglimento del richiesto riesame. In assenza di specifiche doglianze si conferma pertanto il punteggio attribuito dalla Commissione”; cfr. nota 20.7.2021, all. 12-9 ric.), va detto che il Comune ricorrente non ha indicato alcuna norma dalla quale desumere l'esistenza di un obbligo del Ministero di prendere in esame un'istanza come quella presentata dall'interessato, nella sostanza volta a stimolare l'esercizio di poteri di autotutela (in altri termini, l'amministrazione resistente non era tenuta a considerare l'istanza in questione, non sussistendo alcun obbligo di darvi riscontro)”.*

Ma il motivo proposto dall'appellante incidentale dice altro: presuppone che il Ministero abbia preso in considerazione l'istanza di riesame, salvo motivarla erroneamente, come il Tar stesso riconosce, il che rende irrilevante l'esistenza o meno di una norma che obbligasse il Ministero a procedere al riesame.

Al di là del fatto che tale norma esiste (l'art. 2, co. 1°, 2° alinea della l. 241/90, che impone all'amministrazione di provvedere anche su istanze inammissibili o irricevibili), il Comune non si è doluto di un presunto inadempimento del Ministero all'obbligo di

riesaminare il progetto, ma della motivazione alla stregua della quale non sussistessero elementi sufficienti ad **accogliere** l'istanza.

Del resto, il Ministero ha, in altre occasioni, esercitato il potere di riesame – come nella specie – su richiesta di Comuni interessati, due dei quali calabresi; all'esito il Comune di Cerisano, che in origine compariva tra i progetti finanziabili con 63 punti – uno meno del Comune di Calopezzati – si è visto rideterminare il punteggio in 76 (!), mentre il Comune di Morano Calabro, che all'origine aveva conseguito 57 punti, senza neppure rientrare tra i progetti finanziabili, in esito al riesame si è visto attribuire ben 72 punti: entrambi i progetti sono stati ammessi a finanziamento con Decreto del Segretario Generale n. 381 del 28 aprile 2023, che ha integrato il Decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 (qui impugnato) assegnando risorse per complessivi euro 6.811.971,58 in favore, tra l'altro dei due menzionati Comuni di Cerisano (per euro 1.531.971,58) e di Morano Calabro (per euro 1.600.000,00).

Il Ministero quindi ha proceduto al riesame – il che esclude ogni rilevanza all'inesistenza di una norma che tale dovere prevedesse, diversamente da quanto afferma il Tar – ma ha motivato erroneamente il **rigetto**, nel merito, dell'istanza stessa; ha quindi esercitato il potere di secondo grado, giungendo ad un illegittimo diniego: risultato che, paradossalmente, lo stesso primo Giudice attesta.

X

Con il secondo motivo del primo atto di motivi aggiunti si era dedotta la nullità della valutazione del progetto del Comune di Calopezzati in quanto non verbalizzata.

In esito all'accesso il Ministero ha osteso esclusivamente un file contenente una griglia di subpunteggi, privo di data certa, in totale assenza di verbali della Commissione esaminatrice di cui all'Avviso.

Il Tar liquida tale censura affermando che sarebbe “... *in proposito sufficiente rinviare ai verbali prodotti in giudizio dal Ministero*”.

La motivazione è lacunosa ed incomprensibile: in nessuno dei verbali dimessi dal Ministero si legge quando il progetto del Comune di Calopezzati sarebbe stato valutato; quando, cioè, quei punteggi sarebbero stati attribuiti. Per quel che è documentato, la tabella anonima, neppure siglata dai Commissari né annessa a verbale alcuno, potrebbe essere stata confezionata in via postuma. Un dato è certo: questa valutazione non compare, neppure come allegato, in alcun verbale, sicché il rinvio del Tar ai verbali tutti è inidoneo a giustificare il rigetto della censura che, viceversa, è fondata.

I nominativi dei controinteressati sono quelli di cui alle graduatorie sotto riprodotte:



PNRR Componente MIC3 Turismo e Cultura 4.0
Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Avviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Abruzzo di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	Abruzzo	Teramo	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	1.600.000,00 €	I71E2200000006	73
2	COMUNE DI CANISTRO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI CANISTRO	1.600.000,00 €	C52F22000020006	72
3	COMUNE DI GISSI	Abruzzo	Chieti	COMUNE DI GISSI	2.080.000,00 €	E47B22000080006	70
4	COMUNE DI SCANNO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI SCANNO	500.000,00 €	F95I22000030005	70
5	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO	1.535.829,34 €	D59D22000040006	69
6	COMUNE DI PAGENTRO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI PAGENTRO	1.506.837,00 €	H94H22000060006	68
7	COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	Abruzzo	Pescara	COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	1.500.000,00 €	F78E22000030006	68
8	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	Abruzzo	Chieti	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	2.080.000,00 €	J54H22000090006	67
9	COMUNE DI FALLO	Abruzzo	Chieti	COMUNE DI FALLO	2.560.000,00 €	H87B22000100001	65
10	COMUNE DI MORINO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI MORINO	1.933.200,00 €	J37B22000030006	65
11	COMUNE DI SCONTRONE	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI SCONTRONE	2.560.000,00 €	G14H22000100006	65
12	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	1.246.746,50 €	I18C22000050006	64
13	COMUNE DI RAIANO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI RAIANO	1.012.741,00 €	I24H22000030006	63
14	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO	1.660.000,00 €	E19I22000070006	62
15	COMUNE DI PESCHINA	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI PESCHINA	869.880,00 €	B32F22000070006	61
16	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA	1.140.000,00 €	I39G22000000006	61
17	COMUNE DI ALANNO	Abruzzo	Pescara	COMUNE DI ALANNO	820.578,00 €	C39G22000010006	60
18	COMUNE DI COCULLO	Abruzzo	L'Aquila	COMUNE DI COCULLO	2.080.000,00 €	B89D22000030006	60
19	COMUNE DI TORREBRUNA	Abruzzo	Chieti	COMUNE DI TORREBRUNA	1.600.000,00 €	H68E22000000006	60

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Basilicata di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI PIETRAPERTOSA	Basilicata	Potenza	COMUNE DI PIETRAPERTOSA	2.560.000,00 €	E74H22000010006	90
2	COMUNE DI GINESTRA	Basilicata	Potenza	COMUNE DI GINESTRA	1.395.000,00 €	G34H22000020006	87
3	COMUNE DI RAPONE	Basilicata	Potenza	COMUNE DI RAPONE	1.600.000,00 €	H59G22000030006	87
4	COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	Basilicata	Potenza	COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	1.514.215,00 €	E69I22000100006	83
5	COMUNE DI MOLITERNO	Basilicata	Potenza	COMUNE DI MOLITERNO	994.880,00 €	E89G22000000006	82
6	COMUNE DI MARATEA	Basilicata	Potenza	COMUNE DI MARATEA	1.600.000,00 €	I24H22000100006	76
7	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	Basilicata	Potenza	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	1.600.000,00 €	D93D22001250001	76
8	COMUNE DI CERSOSIMO	Basilicata	Potenza	COMUNE DI CERSOSIMO	2.332.744,00 €	J82F22000030006	75
9	COMUNE DI IRSINA	Basilicata	Matera	COMUNE DI IRSINA	1.600.000,00 €	C99D22000000006	75
10	COMUNE DI SALANDRA	Basilicata	Matera	COMUNE DI SALANDRA	1.067.602,10 €	E24H22000040006	75
11	COMUNE DI ALIANO	Basilicata	Matera	COMUNE DI ALIANO	1.600.000,00 €	J74H22000120006	74
12	COMUNE DI TURSÌ	Basilicata	Matera	COMUNE DI TURSÌ	1.600.000,00 €	I72H22000020006	72
13	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	Basilicata	Potenza	COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI	2.560.000,00 €	I69I22000070006	70
14	COMUNE DI NEMOLI	Basilicata	Potenza	COMUNE DI NEMOLI	1.590.000,00 €	I33C22000130006	69
15	COMUNE DI RUOTI	Basilicata	Potenza	COMUNE DI RUOTI	1.419.637,00 €	c29I22000220006	68
16	COMUNE DI VALSINNI	Basilicata	Matera	COMUNE DI VALSINNI	2.080.000,00 €	J79I22000220006	68
17	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	Basilicata	Potenza	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	1.600.000,00 €	B57B22000050006	64
18	COMUNE DI RIPACANDIDA	Basilicata	Potenza	COMUNE DI RIPACANDIDA	1.332.000,00 €	I74H22000080006	63
19	COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO	Basilicata	Potenza	COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO	1.502.316,60 €	E32F22000050006	62
20	COMUNE DI FILIANO	Basilicata	Potenza	COMUNE DI FILIANO	1.068.711,38 €	B85I22000040006	61
21	COMUNE DI SAN MAURO FORTE	Basilicata	Matera	COMUNE DI SAN MAURO FORTE	2.500.000,00 €	G47B22000000006	61

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Calabria di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI MONASTERACE	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI MONASTERACE	1.600.000,00 €	F19I22000160006	78
2	COMUNE DI SELLIA	Calabria	Catanzaro	COMUNE DI SELLIA	1.600.000,00 €	C14I22000070006	77
3	COMUNE DI SCILLA	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI SCILLA	1.599.999,00 €	F79I22000150006	75
4	COMUNE DI CRUCOLI	Calabria	Crotone	COMUNE DI CRUCOLI	1.580.656,49 €	I29I22000250006	73
5	COMUNE DI RIACE	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI RIACE	2.560.000,00 €	F49I22000220006	73
6	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	1.600.000,00 €	F52H22000440006	73
7	COMUNE DI ROGHUDI	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI ROGHUDI	1.331.371,00 €	H87B22000070006	72
8	COMUNE DI SANTA SEVERINA	Calabria	Crotone	COMUNE DI SANTA SEVERINA	2.500.000,00 €	H42F22000050006	72
9	COMUNE DI FERRUZZANO	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI FERRUZZANO	1.599.674,98 €	J98C22000050006	71
10	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	1.550.000,00 €	H74H22000030006	70
11	COMUNE DI AIELLO CALABRO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI AIELLO CALABRO	2.080.000,00 €	D36F22000080006	68
12	COMUNE DI MALITO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI MALITO	1.595.948,27 €	J85I22000020006	68
13	COMUNE DI TIRIOLO	Calabria	Catanzaro	COMUNE DI TIRIOLO	2.080.000,00 €	F17B22000110006	68
14	COMUNE DI BELMONTE CALABRO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI BELMONTE CALABRO	1.600.000,00 €	C37B22000060006	67
15	COMUNE DI PATERNO CALABRO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI PATERNO CALABRO	1.596.814,00 €	H39I22000160006	67
16	COMUNE DI SANGINETO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SANGINETO	1.600.000,00 €	H87B22000080006	67
17	COMUNE DI ALTOMONTE	Calabria	Cosenza	COMUNE DI ALTOMONTE	1.560.000,00 €	I89G22000000006	66
18	COMUNE DI SAN BASILE	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SAN BASILE	2.050.000,00 €	C21E22000000006	66
19	COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	1.599.993,00 €	D59D22000060006	66
20	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO	1.600.000,00 €	G69I22000110006	65
21	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	1.600.000,00 €	J24H22000020006	65
22	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO	1.600.000,00 €	H97B22000050006	65
23	COMUNE DI ANTONIMINA	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI ANTONIMINA	1.850.137,38 €	D59D22000050006	64
24	COMUNE DI CALOPEZZATI	Calabria	Cosenza	COMUNE DI CALOPEZZATI	1.600.000,00 €	G27B22000000001	64
25	COMUNE DI MELISSA	Calabria	Crotone	COMUNE DI MELISSA	1.577.100,80 €	B54H22000190006	64
26	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	Calabria	Cosenza	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	1.600.000,00 €	I79I22000090006	64
27	COMUNE DI COSOLETO	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI COSOLETO	2.080.000,00 €	G39I22000220006	64
28	COMUNE DI LAINO BORGO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI LAINO BORGO	1.586.496,52 €	B87D22000010006	64

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
29	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	Calabria	Catanzaro	COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO	1.600.000,00 €	H19I22000170006	64
30	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	Calabria	Cosenza	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	2.530.000,00 €	E14F22000000006	63
31	COMUNE DI BOVA	Calabria	Reggio Calabria	COMUNE DI BOVA	1.600.000,00 €	B57B22000110006	63
32	COMUNE DI CERISANO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI CERISANO	1.531.971,58 €	J98C22000000006	63
33	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	962.059,00 €	B69I22000450006	63
34	COMUNE DI DECOLLATURA	Calabria	Catanzaro	COMUNE DI DECOLLATURA	1.370.995,00 €	F82H22000030006	63
35	COMUNE DI SAN FILI	Calabria	Cosenza	COMUNE DI SAN FILI	517.400,00 €	J79I22000190007	62
36	COMUNE DI AIETA	Calabria	Cosenza	COMUNE DI AIETA	1.594.078,00 €	E44H22000100006	60

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Campania di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI OLIVETO CITRA	Campania	Salerno	COMUNE DI OLIVETO CITRA	1.600.000,00 €	084H22000100006	91
2	COMUNE DI TRAMONTI	Campania	Salerno	COMUNE DI TRAMONTI	1.597.636,74 €	B46I22000010006	91
3	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	Campania	Caserta	COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE	2.080.000,00 €	E25I22000010007	88
4	COMUNE DI ATENA LUCANA	Campania	Salerno	COMUNE DI ATENA LUCANA	1.600.000,00 €	B79B22000000006	86
5	COMUNE DI GIOIA SANNITICA	Campania	Caserta	COMUNE DI GIOIA SANNITICA	1.600.000,00 €	B32I22000000006	86
6	COMUNE DI MORCONE	Campania	Benevento	COMUNE DI MORCONE	1.600.000,00 €	J89I22000300006	82
7	COMUNE DI PISCIOTTA	Campania	Salerno	COMUNE DI PISCIOTTA	1.600.000,00 €	B34H22000110006	81
8	COMUNE DI SESSA CILENTO	Campania	Salerno	COMUNE DI SESSA CILENTO	1.600.000,00 €	E37B22000060006	81
9	COMUNE DI MONTEFUSCO	Campania	Avellino	COMUNE DI MONTEFUSCO	2.533.192,45 €	H64I22000060007	80
10	COMUNE DI PIETRAROJA	Campania	Benevento	COMUNE DI PIETRAROJA	1.600.000,00 €	D69G22000010006	79
11	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	Campania	Benevento	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	2.050.000,00 €	G39I22000180006	77
12	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	Campania	Caserta	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	1.550.000,00 €	I99I22000070006	76
13	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	Campania	Avellino	COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO	2.080.000,00 €	J47B22000080006	75
14	COMUNE DI CASTELPOTO	Campania	Benevento	COMUNE DI CASTELPOTO	1.600.000,00 €	J97B22000050006	73
15	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	Campania	Caserta	COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	1.600.000,00 €	J29I22000100006	71
16	COMUNE DI CONTURSI TERME	Campania	Salerno	COMUNE DI CONTURSI TERME	2.076.500,00 €	F64H22000130004	71
17	COMUNE DI PADULI	Campania	Benevento	COMUNE DI PADULI	2.080.000,00 €	B62F22000400006	71
18	COMUNE DI POLLICA	Campania	Salerno	COMUNE DI POLLICA	2.560.000,00 €	C97B22000060006	71
19	COMUNE DI PONTELANDOLFO	Campania	Benevento	COMUNE DI PONTELANDOLFO	1.600.000,00 €	E97B22000010006	71
20	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	Campania	Salerno	COMUNE DI CASELLE IN PITTARI	1.600.000,00 €	C82F22000060006	70
21	COMUNE DI TORTORELLA	Campania	Salerno	COMUNE DI TORTORELLA	1.580.000,00 €	J32F22000020006	70
22	COMUNE DI RUVIANO	Campania	Caserta	COMUNE DI RUVIANO	1.598.516,00 €	I89E22000000006	70
23	COMUNE DI CERASO	Campania	Salerno	COMUNE DI CERASO	1.586.000,00 €	G14H22000130006	68
24	COMUNE DI LAURINO	Campania	Salerno	COMUNE DI LAURINO	2.080.000,00 €	D72B22000022006	67
25	COMUNE DI CASTELVENERE	Campania	Benevento	COMUNE DI CASTELVENERE	2.080.000,00 €	B14D22000040001	67
26	COMUNE DI NUSCO	Campania	Avellino	COMUNE DI NUSCO	1.600.000,00 €	G74H22000030006	67
27	COMUNE DI RAVELLO	Campania	Salerno	COMUNE DI RAVELLO	2.560.000,00 €	J29I22000090006	67
28	COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	Campania	Avellino	COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	2.080.000,00 €	F32F22000110004	67

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
29	COMUNE DI POSITANO	Campania	Salerno	COMUNE DI POSITANO	1.600.000,00 €	D78C2200010006	66
30	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	Campania	Salerno	COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	2.032.697,75 €	G69I22000170006	66
31	COMUNE DI CAIRANO	Campania	Avellino	COMUNE DI CAIRANO	2.560.000,00 €	F87B22000110006	64
32	COMUNE DI CEPPALONI	Campania	Benevento	COMUNE DI CEPPALONI	1.600.000,00 €	E44H2200010006	64
33	COMUNE DI CUSANO MUTRI	Campania	Benevento	COMUNE DI CUSANO MUTRI	1.589.878,00 €	D84H22000130006	64
34	COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA	Campania	Salerno	COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA	2.558.540,87 €	I94H22000030006	64
35	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	Campania	Avellino	COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO	2.497.477,00 €	J31G22000000006	64
36	COMUNE DI ZUNGOLI	Campania	Avellino	COMUNE DI ZUNGOLI	1.600.000,00 €	B77B22000040006	64
37	COMUNE DI FRIGENTO	Campania	Avellino	COMUNE DI FRIGENTO	1.600.000,00 €	D34H22000090006	63
38	COMUNE DI PERDIFUMO	Campania	Salerno	COMUNE DI PERDIFUMO	2.500.000,00 €	H19I22000180006	63
39	COMUNE DI RUTINO	Campania	Salerno	COMUNE DI RUTINO	2.044.439,23 €	D13I22000040006	63
40	COMUNE DI CHIANCHE	Campania	Avellino	COMUNE DI CHIANCHE	1.600.000,00 €	H49I22000120001	62
41	COMUNE DI FELITTO	Campania	Salerno	COMUNE DI FELITTO	1.600.000,00 €	I33C22000190006	62
42	COMUNE DI MORIGERATI	Campania	Salerno	COMUNE DI MORIGERATI	1.599.580,71 €	I28C22000010006	62
43	COMUNE DI COLLIANO	Campania	Salerno	COMUNE DI COLLIANO	1.600.000,00 €	D42F22000040006	61
44	COMUNE DI GALLUCCIO	Campania	Caserta	COMUNE DI GALLUCCIO	1.600.000,00 €	I19I22000120006	61
45	COMUNE DI LACEDONIA	Campania	Avellino	COMUNE DI LACEDONIA	2.080.000,00 €	H99I22000090006	61
46	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	Campania	Avellino	COMUNE DI ROCCA SAN FELICE	2.560.000,00 €	H59I22000130006	60
47	COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE	Campania	Caserta	COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE	2.550.000,00 €	B94H22000080006	60
48	COMUNE DI TORRECUSSO	Campania	Benevento	COMUNE DI TORRECUSSO	1.600.000,00 €	D45I22000030006	60
49	COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO	Campania	Salerno	COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO	1.597.227,08 €	G69D22000080006	60



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Molise di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	Molise	Campobasso	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO	1.600.000,00 €	D79I22000110006	83
2	COMUNE DI CASACALENDA	Molise	Campobasso	COMUNE DI CASACALENDA	2.080.000,00 €	E84H22000060006	79
3	COMUNE DI AGNONE	Molise	Isernia	COMUNE DI AGNONE	1.180.000,00 €	C22F22000010006	78
4	COMUNE DI GUARDIAREGIA	Molise	Campobasso	COMUNE DI GUARDIAREGIA	2.197.773,00 €	B72H22000610006	72
5	COMUNE DI FERRAZZANO	Molise	Campobasso	COMUNE DI FERRAZZANO	1.600.000,00 €	F27B22000040006	72
6	COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE	Molise	Isernia	COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE	1.850.000,00 €	B51J22000090006	71
7	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	Molise	Campobasso	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO	2.560.000,00 €	D89G22000000006	69
8	COMUNE DI CAPRACOTTA	Molise	Isernia	COMUNE DI CAPRACOTTA	1.412.000,00 €	I67B22000060006	67
9	COMUNE DI GAMBATESA	Molise	Campobasso	COMUNE DI GAMBATESA	2.080.000,00 €	G47B22000140006	64
10	COMUNE DI RICCIA	Molise	Campobasso	COMUNE DI RICCIA	667.688,53 €	D97B22000010006	60

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Puglia di merito delle proposte finanziabili

IL Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI SANTAGATA DI PUGLIA	Puglia	Foggia	COMUNE DI SANTAGATA DI PUGLIA	1.598.437,00 €	I82F2200009006	82
2	COMUNE DI DELICETO	Puglia	Foggia	COMUNE DI DELICETO	1.598.000,00 €	C57B2200007006	79
3	COMUNE DI CANDELA	Puglia	Foggia	COMUNE DI CANDELA	1.599.127,00 €	J14H2200009006	72
4	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	Puglia	Foggia	COMUNE DI CELLE DI SAN VITO	2.560.000,00 €	I72F22000010006	72
5	COMUNE DI ORDONA	Puglia	Foggia	COMUNE DI ORDONA	1.600.000,00 €	J19I2200017006	71
6	COMUNE DI SAN CASSIANO	Puglia	Lecce	COMUNE DI SAN CASSIANO	2.080.000,00 €	J54H2200008006	71
7	COMUNE DI BOVINO	Puglia	Foggia	COMUNE DI BOVINO	1.600.000,00 €	J82F2200004006	69
8	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	Puglia	Foggia	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	1.600.000,00 €	J99I2200005006	68
9	COMUNE DI MELPIGNANO	Puglia	Lecce	COMUNE DI MELPIGNANO	1.598.634,04 €	H99D2200003006	65
10	COMUNE DI POGGIORSINI	Puglia	Bari	COMUNE DI POGGIORSINI	1.592.280,00 €	F17B2200007006	65
11	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Puglia	Foggia	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO	1.595.000,00 €	E79I2200014006	64
12	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	Puglia	Lecce	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	2.080.000,00 €	H72F2200006006	63
13	COMUNE DI MURO LECCESE	Puglia	Lecce	COMUNE DI MURO LECCESE	1.600.000,00 €	J64H2200007006	62
14	COMUNE DI STERNATIA	Puglia	Lecce	COMUNE DI STERNATIA	1.586.000,00 €	F81E2200004006	62
15	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	Puglia	Foggia	COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA	2.080.000,00 €	F64I2200007006	61
16	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI	Puglia	Lecce	COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI	1.600.000,00 €	G99G2200001006	61
17	COMUNE DI SPECCHIA	Puglia	Lecce	COMUNE DI SPECCHIA	1.600.000,00 €	D52F2200002006	61
18	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	Puglia	Lecce	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	1.600.000,00 €	G14H2200004006	60

PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Intervento 2.1 "Attrattività dei Borghi"

Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici

Aviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3).

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Allegato 2: Graduatoria regione Sardegna di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI SENEGHE	Sardegna	Oristano	COMUNE DI SENEGHE	1.600.000,00 €	B79I22000030006	87
2	COMUNE DI ORTUERI	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI ORTUERI	1.600.000,00 €	J34H22000100006	85
3	COMUNE DI GENONI	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI GENONI	1.542.153,00 €	D99I22000180004	81
4	COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE	Sardegna	Sassari	COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE	1.599.896,00 €	C49I22000580006	79
5	COMUNE DI CODRONGIANOS	Sardegna	Sassari	COMUNE DI CODRONGIANOS	1.099.949,00 €	D62C22000550006	78
6	COMUNE DI VILLAURBANA	Sardegna	Oristano	COMUNE DI VILLAURBANA	1.600.000,00 €	D85I22000010006	76
7	COMUNE DI ARMUNGIA	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI ARMUNGIA	1.600.000,00 €	J64H22000130006	74
8	COMUNE DI ORGOSOLO	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI ORGOSOLO	1.600.000,00 €	G89G22000000006	74
9	COMUNE DI MODOLO	Sardegna	Oristano	COMUNE DI MODOLO	1.600.000,00 €	I27B22000020006	72
10	COMUNE DI SARULE	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI SARULE	2.560.000,00 €	I54H22000010006	71
11	COMUNE DI VILLASALTO	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI VILLASALTO	1.600.000,00 €	B99I22000290006	71
12	COMUNE DI TELTI	Sardegna	Sassari	COMUNE DI TELTI	1.587.220,00 €	G67B22000110006	69
13	COMUNE DI TORRALBA	Sardegna	Sassari	COMUNE DI TORRALBA	2.560.000,00 €	H34H22000090006	69
14	COMUNE DI MOGORO	Sardegna	Oristano	COMUNE DI MOGORO	1.600.000,00 €	C13G22000010006	68
15	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	Sardegna	Oristano	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	1.600.000,00 €	H37B22000000006	68
16	COMUNE DI FONNI	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI FONNI	1.600.000,00 €	I64H22000000006	66
17	COMUNE DI SEULO	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI SEULO	1.600.000,00 €	B54D22000270006	66
18	COMUNE DI SILANUS	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI SILANUS	1.599.908,00 €	C21C22000000006	66
19	COMUNE DI SORGONO	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI SORGONO	2.080.000,00 €	E89F22000000006	66
20	COMUNE DI ARITZO	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI ARITZO	1.599.940,00 €	B19G22000010006	65
21	COMUNE DI BENETUTTI	Sardegna	Sassari	COMUNE DI BENETUTTI	1.600.000,00 €	B67B22000100006	65
22	COMUNE DI ORANI	Sardegna	Nuoro	COMUNE DI ORANI	1.600.000,00 €	J74H22000140006	65
23	COMUNE DI ORROLI	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI ORROLI	1.599.885,20 €	F94H22000090006	65
24	COMUNE DI VILLA VERDE	Sardegna	Oristano	COMUNE DI VILLA VERDE	2.560.000,00 €	J54H22000010001	65
25	COMUNE DI VILLANOVAFRANCA	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI VILLANOVAFRANCA	2.560.000,00 €	J14H22000000006	65
26	COMUNE DI NULE	Sardegna	Sassari	COMUNE DI NULE	1.599.420,00 €	J72F22000020006	64
27	COMUNE DI VILLAPUTZU	Sardegna	Sud Sardegna	COMUNE DI VILLAPUTZU	1.600.000,00 €	I84H22000020006	64
28	COMUNE DI LACONI	Sardegna	Oristano	COMUNE DI LACONI	2.080.000,00 €	H44H22000120006	63
29	COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA	Sardegna	Sassari	COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA	1.600.000,00 €	F28C22000030006	63
30	COMUNE DI BANARI	Sardegna	Sassari	COMUNE DI BANARI	1.600.000,00 €	J58C22000000006	62

Allegato 2: Graduatoria regione Sicilia di merito delle proposte finanziabili

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
1	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	Sicilia	Messina	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	2.080.000,00 €	D15I22000000006	80
2	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	Sicilia	Messina	COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	1.600.000,00 €	C67B22000060006	79
3	COMUNE DI BIVONA	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI BIVONA	1.706.242,97 €	J79I22000180006	74
4	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	Sicilia	Palermo	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	1.600.000,00 €	E14H22000050006	73
5	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	Sicilia	Messina	COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	2.559.867,71 €	G71E22000060006	73
6	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO	2.559.203,38 €	E69I22000140006	72
7	COMUNE DI BUSCEMI	Sicilia	Siracusa	COMUNE DI BUSCEMI	1.417.030,00 €	I84H22000050006	71
8	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	Sicilia	Messina	COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO	2.500.000,00 €	F54H22000050006	71
9	COMUNE DI USTICA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI USTICA	1.230.980,00 €	E24H22000130006	71
10	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	1.600.000,00 €	h39I22000930005	71
11	COMUNE DI GRATTERI	Sicilia	Palermo	COMUNE DI GRATTERI	1.600.000,00 €	D41E22000060006	70
12	COMUNE DI TUSA	Sicilia	Messina	COMUNE DI TUSA	1.308.108,00 €	I34D22000130001	70
13	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	1.559.645,00 €	F79I22000140006	70
14	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI	1.599.902,84 €	J29I22000110006	69
15	COMUNE DI ASSORO	Sicilia	Enna	COMUNE DI ASSORO	1.600.000,00 €	I19I22000100006	69
16	COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	1.979.056,00 €	G54H22000030006	69
17	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	Sicilia	Messina	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA	1.599.700,00 €	H94H22000030004	68
18	COMUNE DI ROCCAVALDINA	Sicilia	Messina	COMUNE DI ROCCAVALDINA	1.600.000,00 €	J29I220001460004	68
19	COMUNE DI VILLAFRATI	Sicilia	Palermo	COMUNE DI VILLAFRATI	1.600.000,00 €	J79I22000170007	68
20	COMUNE DI UCRIA	Sicilia	Messina	COMUNE DI UCRIA	2.559.009,80 €	J74H22000150004	68
21	COMUNE DI POGGIOREALE	Sicilia	Trapani	COMUNE DI POGGIOREALE	1.599.150,00 €	E44H22000040006	67
22	COMUNE DI ISNELLO	Sicilia	Palermo	COMUNE DI ISNELLO	1.344.000,00 €	J53C22000410006	67
23	COMUNE DI TRIPI	Sicilia	Messina	COMUNE DI TRIPI	1.590.000,00 €	H27B22000040006	67
24	COMUNE DI BISACQUINO	Sicilia	Palermo	COMUNE DI BISACQUINO	1.598.978,26 €	D99I22000160006	67
25	COMUNE DI NASO	Sicilia	Messina	COMUNE DI NASO	1.600.000,00 €	F79I22000180006	65
26	COMUNE DI BURGIO	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI BURGIO	1.578.302,00 €	B89G22000110006	65
27	COMUNE DI CIMINNA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI CIMINNA	1.600.000,00 €	C29I22000020006	65
28	COMUNE DI FICARRA	Sicilia	Messina	COMUNE DI FICARRA	2.080.000,00 €	E97B22000120006	65
29	COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO	Sicilia	Messina	COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO	2.080.000,00 €	I19E22000000006	65
30	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO	Sicilia	Catania	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO	1.600.000,00 €	I89G22000010006	64

N. Proposte	Comune proponente	Regione/Provincia Autonoma	Provincia	Soggetto Attuatore	Importo €	CUP	Punteggio
31	COMUNE DI MONTEVAGO	Sicilia	Agrigento	COMUNE DI MONTEVAGO	1.594.988,50 €	C19I22000140006	64
32	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI ROCCAPALUMBA	1.599.986,69 €	B72F22000060006	64
33	COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	Sicilia	Messina	COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE	1.484.533,02 €	B38C22000040006	64
34	COMUNE DI VALLEDOLMO	Sicilia	Palermo	COMUNE DI VALLEDOLMO	1.570.000,00 €	F31E22000020006	64
35	COMUNE DI CASSARO	Sicilia	Siracusa	COMUNE DI CASSARO	1.560.000,00 €	B27G22000110006	64
36	COMUNE DI BOMPIETRO	Sicilia	Palermo	COMUNE DI BOMPIETRO	1.921.444,00 €	F24H22000040002	64
37	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	1.600.000,00 €	F19G22000000006	63
38	COMUNE DI POLLINA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI POLLINA	1.593.208,00 €	G49G22000160004	63
39	COMUNE DI FERLA	Sicilia	Siracusa	COMUNE DI FERLA	1.593.764,07 €	C34H22000030006	62
40	COMUNE DI GIBELLINA	Sicilia	Trapani	COMUNE DI GIBELLINA	1.600.000,00 €	G73G22000000006	62
41	COMUNE DI SAN FRATELLO	Sicilia	Messina	COMUNE DI SAN FRATELLO	2.080.000,00 €	E49E22000000006	62
42	COMUNE DI GRANITI	Sicilia	Messina	COMUNE DI GRANITI	2.080.000,00 €	J86F22000030006	61
43	COMUNE DI PRIZZI	Sicilia	Palermo	COMUNE DI PRIZZI	1.600.000,00 €	I52F22000090006	61
44	COMUNE DI CEFALÀ DIANA	Sicilia	Palermo	COMUNE DI CEFALÀ DIANA	1.569.001,00 €	H79G220001160006	61
45	COMUNE DI CASTELMOLA	Sicilia	Messina	COMUNE DI CASTELMOLA	2.080.000,00 €	I29G22000000004	60
46	COMUNE DI MALFA	Sicilia	Messina	COMUNE DI MALFA	1.599.359,00 €	J84H22000050006	60

Si allegano al presente avviso:

1. ordinanza del Tar di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
2. appello incidentale.

Roma, 24 dicembre 2023

avv. prof. Nino Paolantonio